



Trento, 21 novembre 2022
MR/lb

Gent.ma Signora
Vanessa Masè
Presidente
Prima Commissione
permanente
del Consiglio della Provincia
Autonoma di Trento

interoperabilità PITRE

OGGETTO: audizione in merito ai DDL n. 166 "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023" (proponente Presidente della Provincia Fugatti), n. 167 "Legge di stabilità provinciale 2023" (proponente Presidente della Provincia Fugatti) e n. 168 "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 - 2025" (proponente Presidente della Provincia Fugatti).

Gentilissima Presidente,
Spettabile Commissione,

Vi ringrazio per l'invito a questa occasione di confronto, concessa agli Enti locali sulla manovra di bilancio della Provincia per gli anni 2023-2025.

Il Presidente Fugatti, che qui ringraziamo, ha avuto modo di presentare al Consiglio delle autonomie locali l'andamento della finanza provinciale anche in relazione agli accordi assunti con il governo nazionale e alla progressiva perdita di gettito dei tributi arretrati, dentro ad una previsione di andamento del PIL che ad oggi ci auguriamo possa considerarsi solo prudenziale.

E' doveroso premettere che gli Enti locali sono consapevoli dei difficili periodi che anche il Trentino ha attraversato e dell'incertezza sull'evoluzione delle dinamiche che ancor oggi attanagliano il tessuto economico e sociale della nostra Terra.


Sulla base di tale consapevolezza hanno condiviso negli ultimi anni, con responsabilità, scelte difficili di contenimento della spesa e di compartecipazione alla difficoltà che il sistema regionale territoriale integrato ha dovuto affrontare.

L'Organismo che ho l'onore di presiedere ha evidenziato, pertanto, con forza la necessità di affrontare, anche oggi, con spirito di resilienza, le contingenze negative che ogni giorno gli Enti locali si trovano ad affrontare, non dimenticando però l'idea di caratterizzare Comuni e Comunità quali protagonisti dello sviluppo della nostra Terra.

Un protagonismo che deve necessariamente presupporre il riconoscimento formale ed effettivo, della capacità di programmare i propri interventi sul Territorio ed in particolare gli investimenti necessari per dare un futuro alle nostre Comunità. Programmare, al di là dell'ordinario è un presupposto per poter assegnare capacità politica alle Comunità e con essa supportare l'autonomia del territorio provinciale, che il nostro Statuto assegna.

Il lungo e non semplice lavoro di mediazione che ha portato alla sottoscrizione del protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2023, ha, purtroppo, dovuto rinviare - alla manovra di assestamento - una esaustiva declinazione dei propositi sopra richiamati, pur riconoscendo alcuni elementi di

Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO (TN)
Tel. 0461 987139
cal@pec.comunitrentini.it
www.cal.tn.it





indubbio valore per poter garantire la sostenibilità dei bilanci in corso di approvazione.

Il protocollo e le misure che saranno disposte a relativa ottemperanza, presentate come emendamenti ai DDL varati dalla Giunta provinciale, avranno quindi come fine quello di fornire ai nostri Enti locali le risorse di parte corrente necessarie per chiudere la parte corrente dei bilanci di previsione, pesantemente caratterizzati dai temi del caro energia e del caro materiali.

I quaranta milioni di euro straordinari ottenuti nel corso della contrattazione in parte corrente, sono senz'altro una misura importante che, tuttavia, sembra anticipare la scomparsa del c.d. "ex Fondo investimenti minori" (quaranta milioni), come sinora concepito, ma che per gli anni trascorsi aveva comunque da tempo immemorabile dato sicurezza e flessibilità ai bilanci dei nostri Enti locali.

In sintesi, le risorse in precedenza assegnate sul ex FIM sono state sostituite da un fondo emergenziale di pari importo, che se oggi destinato a coprire la parte corrente dei bilanci degli Enti locali (compresi i costi dell'energia), in passato aveva garantito anche la possibilità di effettuare piccoli investimenti anche a sostegno del mantenimento delle infrastrutture esistenti.

In tal senso occorre inequivocabilmente prevedere che il Fondo straordinario sopra richiamato, possa essere utilizzato per il sostegno della spesa corrente ordinaria.

Il finanziamento degli oneri contrattuali legati ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del personale del comparto autonomie locali (circa 25.000.000,00 per l'anno 2022, poi a regime negli importi corretti) declina, con soddisfazione, le pattuizioni pregresse e inietta sul sistema degli Enti locali un volume di risorse compatibile con le dinamiche che la spesa corrente subirà in detto settore.

Per altro verso, l'integrazione al Fondo specifici servizi comunali, ed in primis agli stanziamenti dei servizi socio - educativi alla prima infanzia e dei trasporti, consentiranno di rispondere alle presunte necessità di spesa delle Amministrazioni locali.

Per quanto riguarda gli investimenti, come anticipato, non sono attualmente disponibili risorse sul budget (in passato 40 milioni di euro).

Tali risorse, peraltro, anche per il 2022 sono state reperite in sede di assestamento.

Nel protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2023 è indicato, a tal fine, uno specifico impegno politico.

Nella consapevolezza che non sono previste risorse per investimenti sul Budget, né sulla quota ex FIM, né sul Fondo di riserva, è stata concordata una rimodulazione della capacità di indebitamento del sistema degli enti locali e l'utilizzo, secondo un approccio strategico territoriale, degli avanzi di Comunità.

Anche qui la soddisfazione non può dirsi piena, ma le richieste di lasciare agli Enti locali gli spazi di debito dagli stessi generati (circa tredici milioni di euro), anticipa ragionamenti che potranno essere fatti a valere sull'anno 2024, dove i margini di manovra potranno essere forse più rilevanti.

Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO (TN)
Tel. 0461 987139
cal@pec.comunitrentini.it
www.cal.tn.it

Entrando nel merito dell'articolato del NADEFP e dei due DDL, il Consiglio delle autonomie locali ha quindi evidenziato le seguenti considerazioni riguardo agli articoli di particolare interesse per gli Enti locali, certo che codesta spettabile Commissione potrà valutarle e per quanto di competenza sostenerle.



NADEFP 2023-2025

A pag. 100 OBIETTIVO DI MEDIO-LUNGO PERIODO 3.4 Nuove modalità di affidamento dei servizi rivolti alle persone con disabilità. Si prevede la messa a regime nel 2023 delle innovazioni introdotte con la legge 13 del 2007 anche per quanto riguarda gli affidamenti nel settore della disabilità. Sulla base degli esiti delle analisi condotte sui servizi, in termini di sostenibilità finanziaria, modelli organizzativi e bisogni degli utenti, saranno definiti gli aspetti metodologici ed organizzativi per la definizione delle tariffe, che nella loro applicazione porteranno ad un miglioramento complessivo del sistema sia in termini di efficienza che di efficacia degli interventi. A tal proposito si evidenzia che, allo stato attuale, gli enti locali non dispongono ancora degli esiti di tali analisi, che consentono di definire le tariffe della disabilità che sappiamo assorbire un terzo del budget sociale.

A pag. 102 (OBIETTIVO DI MEDIO-LUNGO PERIODO 3.6) è previsto l'intervento "Riforma dell'indicatore ICEF" con la seguente declinazione: *"Al fine di semplificare e uniformare i criteri di accesso alle provvidenze provinciali a favore delle famiglie con figli, l'intendimento della Giunta provinciale è la definizione di un unico indicatore ICEF valido per tali interventi, da utilizzare per tutte le richieste di accesso ai diversi benefici (es. tariffe mensa e prolungamento di orario, buoni di servizio), che potranno, in prospettiva, essere presentate telematicamente."* Si richiede l'aggiunta della seguente frase: *"Nella medesima ottica il concorso alla spesa per l'accesso ai servizi socioassistenziali sarà definito con l'indicatore ICEF come già avviene per gli interventi di sostegno alla domiciliarità, consistenti in aiuto domiciliare e sostegno relazionale alla persona, servizio pasti, telesoccorso e telecontrollo."* Tale aggiunta - in linea con l'articolo 18 della legge provinciale 27.07.2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) - permetterebbe una compartecipazione più aderente alla reale condizione economico-patrimoniale anche da parte dei nuclei di minori adulti e disabili, in quanto basata sui dati reddituali e patrimoniali dell'indicatore ICEF, come già avviene per le persone anziane che usufruiscono di servizi domiciliari. Attualmente, infatti, vengono fatti specifici e complicati calcoli (basati su elementi non più significativi e che tengono in considerazione solo il reddito e non il patrimonio) a fronte di dichiarazioni degli interessati alquanto complesse e dettagliate e con alto rischio di errore. Inoltre, si rileva che il passaggio ad Icef non richiederebbe, a nostro parere, alcun aggravio per le famiglie sia con minori che con disabili, che già ricorrono alla presentazione della dichiarazione Icef per diverse politiche di settore, quali assegno unico provinciale o prestazioni per il diritto allo studio ed altre ancora. Nel corso del dibattito è, peraltro, emerso come l'istituto dell'ICEF dovrebbe poter essere esteso anche alle residenze in RSA ed ai servizi sanitari ad essa connessi.

Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO (TN)
Tel. 0461 987139
cal@pec.comunitrentini.it
www.cal.tn.it

Con riferimento a quanto previsto in materia di *"Realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR per l'assistenza territoriale"*, si osserva che, pur nell'apprezzabile intento di potenziare e riorganizzare l'assistenza territoriale per garantire risposte di prossimità, anche alla luce delle criticità emerse durante l'emergenza pandemica, non pare definita e chiara la collocazione delle Case della Comunità all'interno della complessiva riorganizzazione sanitaria locale e, in particolare, a quale tipo di bisogni le stesse rispondono e quali



professionalità richiedono per un utile funzionamento di presa in carico territoriale.

A tal proposito, si chiede sia fatta chiarezza rispetto alla funzione di presidio socio - sanitario, che le stesse Case della Comunità dovrebbero rivestire, meglio definendo il raccordo fra l'attività di tali strutture con le funzioni esercitate dai comuni e dalla Comunità, anche con particolare riguardo al modello organizzativo di Spazio Argento.

Ancora, rispetto alla promozione di misure innovative a sostegno delle persone e dei nuclei familiari fragili, prevista a pag. 102 della NADEFP, si ritiene utile un chiarimento rispetto alle modalità di integrazione di questo intervento, valutato comunque positivamente, con gli analoghi servizi offerti dai Comuni e Comunità.


Legge collegata

Art. 6: l'articolo introduce modificazioni alla legge provinciale sulle cave 2006, le quali sono state oggetto di preliminare illustrazione e condivisione con i Comuni interessati, attraverso specifico incontro convocato da questo Consiglio, d'intesa con l'Assessore provinciale competente e con la partecipazione della Struttura provinciale competente.

Si esprime condivisione rispetto alle modalità di raccordo individuate, fra i procedimenti di pianificazione, autorizzazione ed individuazione del concessionario, disciplinati dalla legge cave, e la normativa in materia di VIA e di PAUP.

Con riferimento alla disciplina della gestione delle aree estrattive gravate da uso civico, che si propone di novellare attraverso la riformulazione dell'art. 13 della legge cave, si ritiene opportuno prevedere che l'aggiudicatario presenti la domanda di concessione alla coltivazione al soggetto gestore di uso civico, per l'eventuale inoltro al comitato cave, e che sia sempre il soggetto gestore di uso civico a rilasciare la concessione. Ciò appare maggiormente in linea con il proposito, condivisibile, di responsabilizzare pienamente i soggetti gestori di uso civico, rispetto alla gestione amministrativa delle concessioni in oggetto, e si pone in una linea di maggiore coerenza rispetto alla scelta, già operata dal disegno di legge, di riservare ai soggetti gestori l'adozione dei provvedimenti di decadenza e revoca delle concessioni medesime. Nello stesso spirito, si chiede che i soggetti gestori siano investiti anche delle verifiche di cui all'art. 1 ter della legge sulle cave, in aggiunta a quelle – già richiamate al comma 5 – di cui all'art. 27, co. 3,4, 6 ed all'art. 27 bis, co. 2. Più in generale, si invita a valutare la percorribilità di una clausola più ampia, che individui il soggetto gestore di uso civico come il titolare di tutti gli obblighi e poteri che la legge riserva ai comuni, in relazione alle aree estrattive di proprietà comunale, ferma restando la riserva a favore del comune stesso dei provvedimenti di ripristino, come già fatti salvi dal comma 6 del riformulato art. 13.

Art. 8: la disposizione estende anche alle forme di ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, diverse dagli alloggi ad uso turistico, il codice CIPAT. A tal proposito, si confida che l'attribuzione di tale codice possa avvenire in forma automatica a cura della Provincia, e si manifesta la disponibilità dei comuni a concordare con l'Assessorato provinciale competente un'efficace azione di sensibilizzazione ed informazione sul territorio, stante la significativa portata delle innovazioni introdotte.



Art. 11: la disposizione prevede una modifica dell'art. 41, comma 2 bis della L.P. sullo sport (n. 4 del 2016), consentendo di prorogare fino al 31 dicembre 2025 le concessioni di impianti sportivi situati su terreni demaniali o comunali, in attesa di rinnovo e scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2021. Così facendo la Provincia ha inteso adeguarsi ad una previsione normativa già introdotta a livello nazionale, recependo un prolungamento dei termini per la proroga delle concessioni. Si condivide la ratio della previsione normativa, che consiste nella volontà di sostenere le realtà sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica, consentendo il loro riequilibrio economico-finanziario in vista delle procedure di gara da affrontare, anche se l'ulteriore proroga di due anni può essere giustificata più dall'emergenza energetica che pandemica. Per quanto riguarda la modifica dell'art. 37 della Legge provinciale sullo sport (4/2016), si condivide la ratio dell'estensione proposta, che interviene a sostegno del Comitato italiano paralimpico, estendendo a quest'ultimo gli strumenti di finanziamento attualmente previsti per il CONI.

Art. 14: modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio): la formulazione dell'articolo, che specifica (comma 1) che tra le opere libere, previa comunicazione, sono da annoverare i plateatici comprese le loro coperture e che (comma 2) proroga al 30 aprile 2023 l'attuale disciplina speciale detta dalla norma emergenziale (art. 43 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3), facendo salve le autorizzazioni rilasciate, è pienamente condivisibile. Anche il riferimento alle disposizioni comunali relative ai plateatici, dettate in applicazione dell'articolo 78, comma 3, lettera g), che troveranno applicazione allo spirare del termine del 30 aprile 2023, è coerente con il lavoro di redazione di un modello tipo di disciplinare che stiamo svolgendo assieme ai servizi provinciali di specifica pertinenza.

Legge di stabilità provinciale

Art. 5 comma 1: si chiede di specificare che la possibilità riconosciuta alla Provincia per il reclutamento dei Dirigenti, non sia riconosciuta riguardo alle graduatorie per le figure del Segretario comunale.

Art. 8 – La disposizione introduce un sostegno al pagamento dei canoni di locazione per coloro che, nel corso del 2023, decidano di trasferirsi nelle *“zone periferiche e svantaggiate del territorio provinciale”*. Si prevede che l'attuazione dell'intervento sia demandata alle comunità, e viene rimessa a futura deliberazione della Giunta provinciale la precisazione dei requisiti e condizioni di accesso all'incentivo, i criteri di sua determinazione ed i criteri per l'individuazione delle zone interessate. La previsione introduce una misura sperimentale, potenzialmente interessante, la quale si pone in linea con altre esperienze già proficuamente avviate da alcuni comuni, e finalizzate a sostenere l'insediamento sul territorio di nuovi nuclei familiari, attraverso l'attivazione di esperienze di co-living e co-housing in immobili di proprietà pubblica. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla definizione dei criteri di accesso alla misura, così come alla condivisione di criteri che possano individuare efficacemente le *“zone periferiche e svantaggiate”*, su cui concentrare l'operatività dell'intervento. Si confida, in proposito che l'adozione



della deliberazione attuativa, poc'anzi citata, sia subordinata alla previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, in relazione a tutti i suoi elementi costitutivi. L'articolo si preoccupa, tuttavia, solo di contrastare il fenomeno dell'abbandono delle zone periferiche e svantaggiate della Provincia e della conseguente necessità di favorirne l'attrattività attraverso incentivi per il pagamento del canone di locazione. Se da un lato il problema dello spopolamento in tali zone è effettivo, dall'altro va rilevato che non riguarda solo ambiti periferici e svantaggiati ma è un fenomeno proprio anche dei territori caratterizzati da una alta vocazione turistica, dove il mercato immobiliare e quello degli affitti è pesantemente condizionato dall'offerta degli alloggi per vacanze. Il prezzo delle locazioni, accompagnato da un generale costo della vita sensibilmente più alto, inizia a determinare quel fenomeno, già sperimentato in altre località turistiche come per esempio Cortina d'Ampezzo, dell'abbandono delle giovani coppie che non possono permettersi di impegnare una parte sempre più rilevante del budget familiare per l'abitazione. Ciò vale, evidentemente, anche a quanti intendono trasferirsi in tali zone per esigenze lavorative. L'emigrazione di parte rilevante della popolazione giovanile e la carenza di lavoratori e professionisti determinata dalla difficoltà di trovare alloggio e dal costo delle locazioni sono i problemi che da qualche anno affliggono le zone turistiche del Trentino e in alcuni casi stanno già assumendo dimensioni preoccupanti. In merito al testo dell'art. 8 del ddl di Stabilità 2023, va rilevato che proprio perché le zone prese in considerazione sono svantaggiate, di solito dispongono di un consistente patrimonio immobiliare, spesso libero, ed il problema del costo del canone di locazione rappresenta, a differenza di quanto avviene per le località turistiche, un elemento marginale nella scelta di risiedere in tali zone. In ogni caso, se l'obiettivo è quello di evitare lo spopolamento di aree della Provincia e la scelta politica è quella di agire sul costo degli affitti, vi è la necessità di includere tra questi territori anche gli ambiti territoriali ad alta vocazione turistica che, da questo punto di vista, si dimostrano ancora più fragili. Per questi motivi, si propone il seguente emendamento:

Articolo 8


Al primo comma, dopo le parole: "nelle zone periferiche e svantaggiate",
inserire le seguenti:

"nonché in quelle ad alta vocazione turistica"

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

"Sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche,
svantaggiate e ad alta vocazione turistica".

Art. 13: la disposizione rimodula una misura di tutela sociale, già introdotta dall'art. 30 della legge provinciale di stabilità 2022, a favore dei soggetti residenti, alla data della dichiarazione di pubblica utilità della Circonvallazione ferroviaria di Trento (19/07/2022), in unità immobiliari il cui mantenimento è incompatibile con la realizzazione dell'opera. Considerato che alcuni cambi di residenza sono stati innescati da parte di Italferr per conto di RFI nelle fasi di contrattazione per l'acquisizione degli immobili necessari per la realizzazione dell'opera, antecedenti alla dichiarazione di pubblica utilità, si chiede di confermare l'accessibilità del beneficio anche per coloro che risultavano residenti negli immobili interessati, alla data di entrata in vigore della disposizione che si intende ora novellare (27/12/2021).



A seguito del dibattito emerso in Consiglio delle autonomie e dei lavori della rispettiva Giunta, è per gli Enti locali opportuno rimettere alla valutazione di codesta spettabile Commissione e dell'aula, le seguenti richieste di intervento normativo, che vanno a completare quanto già concordato in sede di protocollo.

Tenuto conto della esigenza più volte segnalata dagli Enti locali riguardante, da un lato la necessità di essere partecipi attivi della politica per la casa disposta sul territorio provinciale, dall'altra di potersi avvalere per la gestione di servizi strumentali di un soggetto non partecipato si chiede, in linea con quanto previsto dall'art.75 quinquies, comma 2 bis della L.P. 7/97, di introdurre una disposizione che consenta ai Comuni e alle Comunità, attraverso il Consorzio dei Comuni Trentini, di esercitare, unitamente alla Provincia, un controllo analogo congiunto su I.T.E.A. S.p.A..

Per agevolare i lavori di Commissione si propone un articolo di legge necessario per supportare i propositi enunciati.

"Per semplificare i rapporti societari anche ai fini del controllo analogo e per l'affidamento diretto dei servizi da parte degli enti locali in base all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la partecipazione degli enti locali che intendono aderire ai servizi offerti da ITEA S.p.A. è assicurata esclusivamente mediante la partecipazione alla società da parte della società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento. La partecipazione da parte della società cooperativa è disposta senza necessità di alcun atto autorizzativo da parte dei singoli enti aderenti. La delibera della società che autorizza la partecipazione è sottoposta alle condizioni di cui all'art. 5 comma 3 del D. lgs. 19 agosto 2016, n. 175. A tal fine si applica l'articolo 33, comma 7 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006. I servizi sono affidati ad ITEA S.p.A. alle condizioni definite tra la società stessa e gli enti".

In ogni caso sarà necessario anche definire un percorso di riordino normativo e regolamentare in materia di edilizia abitativa pubblica attraverso apposito gruppo di lavoro presso il Consorzio, che in tempi compatibili alla prossima manovra di bilancio presenti una proposta.

Al fine di consentire agli Enti locali di utilizzare, anche nell'ordinamento provinciale, in linea con quanto previsto nell'ordinamento nazionale dall'art. 13 del D.L. 27/01/2022 n. 4, la leva tributaria anche dopo l'approvazione del bilancio di previsione, per fronteggiare costi imprevedibili, tra cui quelli legati al tema del caro energia, si propone di introdurre un articolo che precisi in modo inequivoco tale possibilità.

Per quanto riguarda le modalità di definizione da parte degli Enti locali delle deliberazioni relative alle aliquote IMIS, la normativa IMIS potrebbe disciplinare tra le fattispecie impositive lasciate alla applicazione da parte dei comuni, la possibilità di distinguere nei fabbricati ad uso abitativo diverse tipologie cui applicare aliquote differenziate: per es immobili ad uso abitativo sfitti, seconde, terze case, ma anche altre fattispecie.



Nella nota di aggiornamento del DEFP 2023-2025, si rileva che al punto 4.2.3 (pagina 111) la PAT prevede di rivedere la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani (raccolta e trattamento) con riguardo, in particolare, alla frazione indifferenziata da destinare a recupero. Ciò al fine di realizzare, in primo luogo, una minor frammentazione del servizio cui si accompagnerà una maggiore uniformità sul versante dell'offerta, con particolare riguardo all'istituzione di un ambito territoriale ottimale per la gestione del servizio (cd. ATO). Inoltre, le modifiche interesseranno il sistema di governance ed il coordinamento del servizio, nonché la realizzazione e gestione degli impianti. In questo contesto, va detto che la normativa provinciale vigente prevede dei termini di scadenza ravvicinati per la definizione degli ATO per le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti che sono in capo ai Comuni. Nello specifico l'art. 13bis comma 7 della LP 3/2006 stabilisce che l'intesa tra PAT- CAL per la definizione degli ATO è sottoscritta entro 30 gg dalla proposta della GP (che ad oggi non risulta presentata) e comunque entro il 31/12/2022 (con successiva riorganizzazione del servizio su base d'ambito entro il 31 luglio 2023). Questi termini e quelli per il servizio idrico di cui al comma 7bis (attualmente: 31 luglio 2023) sono stati più volte prorogati, solitamente proprio con la manovra finanziaria. Si chiede, pertanto, di prorogare i termini di imminente scadenza. Nel frattempo si ritiene necessaria la costituzione e la data di inizio lavori del gruppo comuni-provincia sul tema della chiusura del piano dei rifiuti comprensivo della definizione degli ATO, del modello di governance e dei criteri di localizzazione e valutazione dell'eventuale impianto.

Con deliberazione n. 347 dell'11 marzo 2022, modificativa del quarto stralcio del Programma sociale provinciale, la Giunta provinciale ha inteso rivisitare i criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali, in vista del nuovo affidamento dei medesimi.

L'applicazione di detti criteri presuppone l'espletamento di un lavoro preliminare di analisi *desk* dei costi e dei dati, da condursi con riferimento ad ogni tipologia di servizio da affidare, di benchmark con le forme di gestione in essere presso altre regioni, e di confronto con gli enti che attualmente gestiscono i medesimi servizi sul territorio provinciale. Attività, queste, che i criteri citati pongono a carico della Provincia stessa, o che comunque debbono svolgersi sotto il coordinamento della medesima, a livello sovra territoriale. Poiché tali analisi, con particolare riferimento ai servizi rivolti alle persone con disabilità, non risultano ad oggi ancora completate, gli enti locali non sono nelle condizioni di provvedere al nuovo affidamento dei medesimi servizi, secondo i parametri di quantificazione dei costi prescritti dal Programma sociale provinciale. Tenuto conto che le attuali forme di gestione di tali servizi sono destinate a scadere a fine 2022, si chiede che sia introdotta una disposizione normativa idonea a prorogare tali affidamenti, contratti e convenzioni in essere, fino al 31.12.2023, o comunque per il tempo necessario al completamento delle valutazioni in merito alla determinazione del costo dei servizi, ed al conseguente affidamento dei medesimi da parte degli enti locali.

Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO (TN)
Tel. 0461 987139
cal@pec.comunitrentini.it
www.cal.tn.it

A disposizione per ogni chiarimento ritenuto opportuno, con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Presidente
dott. Paride Gianmoena

